

**Audizione informale - IX Commissione Camera dei deputati - Atto del
Governo n. 136**

Martedì 19 marzo 2024

L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari – in breve “OCF” – è l'organismo previsto dall'art. art. 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) ordinato in forma di associazione. L'Organismo vigila sui consulenti finanziari al fine di assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario, avvalendosi dei poteri di cui al citato articolo 31 del Testo Unico

La fiducia del sistema finanziario non può prescindere da una sana dinamica concorrenziale degli operatori che operino nel mercato.

L'Organismo non può che vedere con favore l'ingresso a pieno titolo nel mercato di un nuovo operatore attraverso lo “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a.” Tali disposizioni, come noto, prevedono l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane S.p.A., che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste Italiane, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal MEF, non inferiore al 35% e appaiono quindi coerenti con il processo di privatizzazione dell'ente da tempo avviato.

Dal punto di vista di OCF e delle proprie funzioni di vigilanza a tutela del sistema finanziario tale processo deve essere affiancato da una coerente normativa a livello primario e secondario che consenta a Poste italiane di esercitare la propria attività di impresa a parità di condizioni rispetto agli altri operatori di mercato, garantendo la tutela del risparmiatore in modo analogo agli altri operatori di mercato.

In particolare, nel settore dei servizi di investimento, dove la competitività degli operatori è molto dinamica, occorre che siano eliminati tutti i

disallineamenti normativi oggi esistenti rispetto alle banche e alle imprese di investimento nell'ottica della medesima tutela del risparmiatore.

Per l'attività di "offerta fuori sede" svolta dai consulenti finanziari deve sussistere un *level playing field* che consente una tutela uniforme del risparmiatore. In particolare, al fine di evitare che la regolamentazione attualmente vigente possa determinare delle differenze a livello di tutela del risparmiatore e competitivo tra gli operatori del mercato, per quanto riguarda l'offerta fuori sede, occorrerebbe procedere, se non a una modifica, quantomeno a chiarire alcuni aspetti delle disposizioni previste all'art. 2, del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta"¹.

Alcune delle disposizioni previste dal citato articolo – nel dettaglio i commi 2², 4³ e 9-bis⁴ – possono, infatti, generare la convinzione che Poste sia autorizzata a svolgere l'attività di offerta fuori sede di prodotti finanziari in deroga alle disposizioni previste dalla normativa di settore e in una posizione diversa rispetto agli altri operatori del mercato concorrenti.

Al fine di eliminare una tale situazione, quantomeno, di incertezza - che potrebbe determinare nocimento a Poste, ai suoi operatori e agli investitori (nonché profili di attenzione da parte della Commissione Europea sul rispetto dei Trattati) - si ritiene che potrebbe essere sufficiente, e opportuno, chiarire che l'art. 2, c. 2, del D.P.R. 144/2001 – secondo cui "*Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi od elenchi*" – non trova applicazione nei confronti dei soggetti che operano fuori sede per conto di Poste ed estendere a quest'ultima l'intera applicazione dell'art. 31 del T.U.F. (attualmente limitata ai soli art. 1, 3, 3-bis e 7).

Gli interventi normativi che qui si richiedono, attraverso l'estensione senza eccezioni delle disposizioni del TUF in materia di offerta fuori sede,

¹ Da una lettura combinata del 1° comma della norma e dell'art. 12 del medesimo D.P.R., tra le attività di bancoposta svolte da Poste è ricompresa anche la consulenza in materia di investimenti

² 2. Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi od elenchi.

³ 4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attività di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195.

⁴ 9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, può svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede.

avrebbero soprattutto la valenza di garantire un più elevato livello di tutela del risparmio, mediante l'applicazione dei medesimi presidi previsti per lo svolgimento dell'attività da parte delle banche e in coerenza con il quadro normativo comunitario. Il Trattato UE richiede infatti proprio questo allineamento.

La tutela del risparmio è un valore Costituzionale che deve essere comunque e sempre considerato dal legislatore in tutti i suoi interventi. Nel condividere la proposta normativa in valutazione chiediamo quindi un intervento in tale senso.